

Lo ha stabilito la Corte di cassazione: va provato il rischio per la continuità della società

# C/c dissequestrati per il Fisco

## Sì allo svincolo del profitto del reato per saldare le imposte

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E  
GIULIA MARIA MENTASTI

Via libera al dissequestro dei conti, se servono a pagare il fisco: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 40415 del 4 ottobre scorso, con cui la seconda sezione penale ha affermato che il giudice può autorizzare il dissequestro parziale delle somme sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca quale profitto di attività illecite, per consentire alla società di pagare le imposte dovute sulle medesime, quando l'entità del vincolo reale disposto, pur legittimamente determinato, rischi di determinare, anche in ragione dell'incidenza dell'obbligo tributario, già prima della definizione del processo, la cessazione definitiva dell'esercizio dell'attività dell'ente.

**Il caso.** Nell'ambito di un procedimento ai sensi del dlgs 231/2001 a carico di una srl, a vantaggio della quale secondo l'impianto accusatorio sarebbe stato commesso il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p., era stato disposto un ingente (decine di milioni di euro) sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei saldi attivi esistenti sui rapporti finanziari e/o bancari della società, beni che avrebbero rappresentato il profitto del reato poiché corrispondenti alla quasi totalità delle provvigioni illecitamente maturate e ricevute dal legale rappresentante della srl.

Il Tribunale del riesame di Roma, decidendo in sede di giudizio di rinvio (in conseguenza dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione), aveva rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse della società avverso il provvedimento con cui il Gip aveva a propria volta rigettato l'istanza di dissequestro parziale. Da qui il nuovo ricorso per Cassazione.

**La difesa della società.** Con istanza formulata al Gip, la società aveva rappresentato, da un lato, che il provento del reato presupposto, contabilizzato nell'anno 2020 e sottoposto a sequestro nel successivo anno 2021, doveva esser assoggettato a imposizione fiscale (ai sensi dell'art. 14, comma 4, L. n. 537 del 1993); dall'altro lato, che la società intendeva provvedere al pagamento delle imposte dovute (a titolo di Ires e Irap) sui profitti conseguiti, imposte quantificate dai propri consulenti nella misura di più di 16 milioni di euro, e ciò per evitare l'applicazione delle sanzioni fiscali (pa-

Debiti tributari e dissequestro dei conti	
<b>Il quesito</b>	Il giudice cautelare può autorizzare il dissequestro parziale delle somme sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per consentire all'ente di pagare le imposte dovute sulle medesime quale profitto di attività illecite?
<b>La risposta della Suprema corte</b>	<p>Sì: come affermato da Cass. pen. 40415/2023, quando pur essendo il sequestro legittimamente determinato in misura corrispondente al prezzo o al profitto del reato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'entità del vincolo reale disposto, nella sua concreta dimensione affittiva, rischi di determinare, anche in ragione dell'incidenza dell'obbligo tributario, già prima della definizione del processo, la cessazione definitiva dell'esercizio dell'attività dell'ente</li> <li>• il dissequestro venga limitato al fine di pagare il debito tributario, con vincolo espresso di destinazione e pagamento in forme "controllate"</li> </ul>
<b>I presupposti da accertare</b>	<p>Il giudice ha l'onere di accertare, sulla base delle allegazioni delle parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in primo luogo, se la società possa provvedere al pagamento delle imposte dovute sulla base delle risorse disponibili, ovvero ricorrendo al credito bancario</li> <li>• in secondo luogo, se l'inadempimento degli obblighi tributari ponga a rischio la stessa continuità della operatività dell'ente</li> </ul>

ri al 30% delle imposte non versate) e degli interessi di mora, previsti in caso di mancato adempimento delle obbligazioni tributarie.

Aveva aggiunto a sostegno della richiesta che, in ragione dell'intervenuta misura cautelare, la società non aveva disponibilità finanziarie per provvedere a tale adempimento, se non attraverso lo svincolo parziale delle somme sequestrate (e ciò in quanto i ricavi conseguiti nel corso dell'anno 2020 avevano rappresentato, rispetto agli anni pregressi, un evento straordinario, non esistevano disponibilità diverse da quelle sequestrate e allo stato non risultava praticabile l'accesso al credito bancario, anche in ragione dell'entità della pretesa tributaria).

**Le condizioni per il dissequestro.** Premesso che l'appello cautelare avverso il provvedimento negativo del Gip era stato rigettato, la decisione del Tribunale era stata però annullata dalla Corte di cassazione, affermando il principio di diritto secondo il quale il giudice della cautela può autorizzare il dissequestro parziale delle somme sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per consentire all'ente di pagare le imposte dovute sulle medesime quale profitto di attività illecite, quando l'entità del vincolo reale disposto, pur legittimamente determinato in misura corrispondente al prezzo o al profitto del reato, rischi di determinare, anche in ragione

dell'incidenza dell'obbligo tributario, già prima della definizione del processo, la cessazione definitiva dell'esercizio dell'attività dell'ente.

Ciò, tuttavia, subordinato alla stringente condizione della dimostrazione di un sequestro finalizzato alla confisca che, nella sua concreta dimensione affittiva, metta in pericolo la operatività corrente e, dunque, la sussistenza stessa del soggetto economico e al solo limitato fine di pagare il debito tributario, con vincolo espresso di destinazione e pagamento in forme "controllate".

Pertanto, la Suprema corte, nell'annullare il provvedimento emesso dal giudice dell'appello cautelare, aveva posto a carico del giudice di rinvio l'onere di accertare, sulla base delle allegazioni delle parti, in primo luogo se la società ricorrente potesse provvedere al pagamento delle imposte dovute (per effetto dell'applicazione dell'art. 14, comma 4, L. 537/1993) sulla base delle risorse disponibili, ovvero ricorrendo al credito bancario; in secondo luogo, se l'inadempimento degli obblighi tributari avesse posto a rischio la stessa continuità della operatività dell'ente.

Come predetto, i giudici del rinvio si erano pronunciati nuovamente in sfavore della istanza della società, con un provvedimento che veniva pertanto per la seconda volta sottoposto all'attenzione degli Ermellini.

**La verifica della capacità patrimoniale.** Dunque, la Suprema corte, nel pronunciarsi sul ricorso, l'ha ritenuto fondato. Precisamente, ha osservato che il Tribunale del riesame, nell'esaminare i dati raccolti nel corso delle indagini e quelli allegati dalla parte istante, per verificare la sussistenza dei presupposti necessari per disporre la richiesta restituzionale delle somme sottoposte a vincolo, non aveva adempiuto all'obbligo motivazionale specificato dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, fornendo argomenti apparenti collegati a ipotesi non sorrette da alcun dato di verifica documentale, oltre che prive di alcun sostrato ricollegabile a validate regole di esperienza.

Così, la verifica della capacità patrimoniale e finanziaria della società istante idonea ad assolvere le obbligazioni tributarie sorte per l'anno in cui furono percepite le commissioni, da sottoporre a prelievo fiscale, era stata operata ipotizzando, solo in astratto e in contrasto con i dati di bilancio che non contenevano voce alcuna di accantonamenti di utili conseguiti nei periodi pregressi, l'esistenza di potenziali ricavi realizzati negli anni precedenti a quello oggetto di contestazione.

Allo stesso modo, la valutazione in punto di possibilità di ricorrere al credito bancario per assolvere al debito tributario era viziata in radice da considerazioni (come per la for-

mulata ipotesi di stipula di un mutuo per una somma corrispondente all'importo dovuto a titolo di imposte, pari a oltre 16 milioni di euro, da restituire in più annualità) che ignoravano il principio cardine, nella logica finanziaria, dell'erogazione di qualsivoglia forma di finanziamento, che richiede l'esistenza di garanzie (personali o reali) non ravvisabili nella specie comparando l'importo da richiedere e le condizioni obiettive della società richiedente (non risultando elementi patrimoniali in grado di garantire l'adempimento di obbligazioni così onerose, né risultando posizioni soggettive riferibili alla compagine societaria o a terzi soggetti suscettibili di rappresentare adeguata garanzia fidejussoria).

**La decisione della Suprema corte.** Anche la motivazio-

**Il giudice può autorizzare il dissequestro parziale delle somme sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca al fine di pagare il debito tributario**

ne relativa al profilo delle conseguenze per la continuità dell'attività svolta dall'ente, connesse al mancato adempimento delle obbligazioni tributarie, è stata ritenuta affetta da analogo vizio di mera apparenza degli argomenti utilizzati dal Tribunale del riesame. Infatti, l'esclusione del pericolo per la prosecuzione delle attività proprie della società che aveva subito il sequestro, e non era attualmente in grado di assolvere gli obblighi tributari, era stata fondata dal Tribunale esclusivamente sulla eventualità della conclusione di un accordo tra fisco e società contribuente volto a dilazionare il pagamento dei tributi dovuti, ipotesi che tuttavia non trovava alcun supporto nei dati fattuali raccolti negli atti, né poteva ritenersi fondata su argomenti logici necessitati alla stregua degli elementi a disposizione, non risultando in atti procedimenti tributari suscettibili di definizione mediante accordi o specifici istituti deflattivi.

La Cassazione ha pertanto annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, per nuovo esame.